

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni (la “**Società**”) con la denominazione di
“**Matica Fintec S.p.A.**”.

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Milano (MI).

2.2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La società ha per oggetto l'attività di integratore di sistemi, detta anche di system integrator, consistente nell'integrazione fra sistemi informatici diversi al fine di rendere funzionale una struttura informatica complessa costituita da più sottostrutture, con particolare riferimento al settore finanziario, al settore della sicurezza e alla pubblica amministrazione; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, è oggetto della società l'integrazione di sistemi per la gestione e la stampa di carte di credito, patenti di guida, carte d'identità, passaporti e documenti di identificazione personale in generale, sistemi di pagamento anche virtuali, applicazioni mobili e gestione logistica degli stessi, elaborazione dati ed elaborazione programmi software e relativa commercializzazione nonché prestazione di servizi di consulenza inerenti l'attività svolta.

La società ha inoltre per oggetto:

- la ricerca, la progettazione, la produzione, la commercializzazione, il noleggio e distribuzione dei seguenti prodotti: sistemi per l'elaborazione dati e periferiche collegabili e non; gruppi di continuità per l'alimentazione di apparecchiature varie, macchine per ufficio, macchine per il trattamento e la personalizzazione di carte plastiche, carte di credito, carte di identificazione e rivelazioni accessi, identificabili come terminali punzonanti e di codifica; macchine distruggitrici di carte plastiche e macchine per la punzonatura di targhette metalliche; macchine termografiche; stampanti per l'emissione di passaporti e di documenti d'identità in genere; stampanti con tecnologia ink-jet, laser, micro-processori o tecnologia equivalente; macchine per la scrittura di indirizzi, codifica e distribuzione di etichette e supporti di identificazione; sistemi e macchine per il trattamento di moduli continui come: taglierine, separatori, distruggi documenti; sistemi di piega, imbustamento e postalizzazione; sistemi per la sovrastampa; sistemi per la visualizzazione di informazioni; sistemi di pagamento mobile; sistemi per la realizzazione di prodotti di identificazione; fornitura di supporti plastici, metallici e cartacei utilizzati dalle apparecchiature sopra elencate e relativi nastri e consumabili;



- la ricerca, la progettazione, la produzione, la commercializzazione, il noleggio e distribuzione di software, sia su specifica richiesta di clienti, sia di pacchetti standard;
- essa potrà inoltre svolgere le attività di consulenza di marketing e la consulenza informatica relative ai settori indicati e con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia protetta o che non possa essere svolta in forma societaria. La società inoltre potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico) aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi, che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 17.290.745,50 (diciassettemilioniduecentonovantamila settecento quarantacinque virgola cinquanta) ed è diviso in n. 34.581.491 (trentaquattromilionicinquecentoottantunomilaquattrocentonovantuno) azioni senza indicazione del valore nominale (le “**Azioni**”).

Le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna, fermo quanto infra previsto agli articoli 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater*.

6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

6.3. L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 23 giugno 2025, con verbale redatto dal Notaio Luigi Cecala, ha deliberato, con effetto sospensivamente condizionato all'intervenuta sottoscrizione e liberazione, entro il termine del 31 luglio 2025, dell'aumento di capitale a pagamento approvato dall'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 23 giugno 2025 con verbale redatto dal Notaio Luigi Cecala, di conferire delega al Consiglio di Amministrazione - da esercitarsi, entro il termine di cinque anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 22 giugno 2030, e fino a un importo massimo di nominali Euro 20.000.000,00, oltre a eventuale sovrapprezzo - di aumentare, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale,



mediante emissione di massime n. 40.000.000 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni (i) ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del codice civile, presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero (ii) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, ovvero (iii) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale, e in conformità a quanto previsto all'art. 8.5 dello Statuto sociale, conferendo al Consiglio di Amministrazione le facoltà sopra indicate.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile) e il godimento delle nuove azioni ordinarie; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; (c) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, commi 4 e/o 6 del Codice Civile, ove applicabili; (d) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo Statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi — in una o più volte — in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche) sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Matica Fintec S.p.A. durante, alternativamente, a seconda dei casi, in ragione del valore maggiormente rappresentativo del valore di mercato delle azioni, i sei mesi ovvero i tre mesi antecedenti il lancio dell'operazione, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della Società e del gruppo alla medesima facente capo, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, ferme restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile - ogni e più ampio potere per



provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

Articolo 6 bis

Maggiorazione del diritto di voto

6 bis.1. Il titolare di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (e quindi (i) piena proprietà dell'azione con diritto di voto, (ii) nuda proprietà dell'azione con diritto di voto, nonché (iii) usufrutto con diritto di voto) relativo alle azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno 24 (ventiquattro) mesi, ed a partire dalla data di iscrizione nell'elenco di cui al comma successivo, di 2 (due) voti per ogni azione.

6 bis.2. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 6 *quater* dello statuto (l'"**Elenco Speciale**"):

a) a seguito di istanza del titolare accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente e da ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante;

b) con il decorso di 24 (ventiquattro) mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione presso l'Elenco Speciale attestata anche da apposita certificazione e/o comunicazione dell'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo.

Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del 24° (ventiquattresimo) mese dall'iscrizione dell'Elenco Speciale, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 5° (quinto) giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea degli azionisti della società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dal presente statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

6 bis.3. Nei limiti in cui sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, è inoltre attribuito 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi che precede, a ciascuna azione appartenuta (in forza di un diritto reale legittimante) al medesimo soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, fino a un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per azione (complessivamente, la "**Condizione del Voto Maggiorato**").

Laddove la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare nelle forme previste dalla normativa applicabile:

- (i) 2 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 24 mesi;
- (ii) 3 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 36 mesi;
- (iii) 4 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 48 mesi;
- (iv) 5 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 60 mesi;
- (v) 6 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 72 mesi;
- (vi) 7 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 84 mesi;
- (vii) 8 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 96 mesi;
- (viii) 9 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 108 mesi;
- (ix) 10 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di almeno 120 mesi.

6 bis.4. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

- a) in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- b) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- c) in caso di fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante sulle azioni, incluse operazioni di fusione o scissione transfrontaliere, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- d) in caso di trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- e) in caso di trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, o per la costituzione e/o dotazione di un trust, o fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
- f) in caso di trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art 2359, comma 1, n. 1, c.c.;
- g) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o società fiduciaria, in caso di mutamento del trustee o della società fiduciaria.

6 bis.5. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le “**Nuove Azioni**”):

- (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi artt. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “**Azioni Originarie**”);
- (ii) spettanti al titolare del diritto reale legittimante in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera;



(iii) sottoscritte dal titolare del diritto reale legittimante sulle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni;

(iv) di compendio spettanti al titolare del diritto reale legittimante in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, dal medesimo sottoscritti in opzione purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.

In tali casi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso per la maggiorazione di voto. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

6 bis.6. La maggiorazione di voto viene meno:

(i) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;

(ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore al 5% dei diritti di voto.

6 bis.7. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società. Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.

6 bis.8. Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente, ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Articolo 6 ter

Effetti della maggiorazione del diritto di voto

6 ter.1. L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.



6 ter.2. La legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla *record date*.

6 ter.3. La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di un numero di azioni che rappresentino determinate aliquote del capitale sociale.

Articolo 6 quater

Elenco Speciale

6 quater.1. La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soggetti che hanno chiesto la maggiorazione del voto.

6 quater.2. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di libro soci contenute nell'articolo 2422 del codice civile e nell'articolo 83-*undecies* del TUF, in quanto applicabile.

6 quater.3. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto decorrente dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. La società provvede altresì alla pubblicazione di apposito comunicato stampa contenente le informazioni sul capitale sociale e l'ammontare complessivo dei diritti di voto.

6 quater.4. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

- a) rinuncia dell'interessato, riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c..



8.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

8.5. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con *warrant*, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**").

Articolo 12

Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo



volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, “**la disciplina richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione *pro tempore* vigente).

12.2. Resta inteso che l’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’ammissione delle Azioni della Società su Euronext Growth Milan.

12.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.

12.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 12-bis

Articoli 108 e 111 TUF

12-bis.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’ Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12-bis.2 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l’esercizio dell’obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata.

12-bis.3 Ai fini del presente articolo, per “partecipazione” si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.



12-bis. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “**disciplina richiamata**”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “**capitale**” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “**partecipazione**” quanto previsto al precedente articolo 12-bis.3.) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.6. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della



Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia, o anche in sola modalità telematica, se così previsto dall'organo amministrativo nell'avviso di convocazione.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con (i) l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e se così previsto dall'organo amministrativo nell'avviso di convocazione e/o (ii) intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 TUF.

16.4. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta di revoca delle Azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della



presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.5. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19

Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, in denaro o in natura, ovvero un compenso variabile, un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la



remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c..

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti

applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art.



2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera o anche in sola modalità telematica, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno



nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno il giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 24

Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle



operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono quelli del Digital Payment e Identity.

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto di nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente

informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

27.16. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi incluso, fintanto che le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

Articolo 33

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

33.1 Qualora, anche in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* applicabili, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dall'ulteriore normativa applicabile alle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

F.to: Sandro Camilleri
F.to: Luigi Cecala - Notaio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sandro Camilleri". The signature is written in a cursive, flowing style with some capitalization and is positioned to the right of the typed text.